



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ORDINANZA N. **251** DEL **24 NOV. 2009**

OGGETTO: Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto

IL PRESIDENTE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTO in particolare l'Art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8.2.54 n°320;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n° 833;

VISTO l'art.17 comma 1 della L.R. 50/93;

CONSIDERATA l'evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre verificatisi nella regione Veneto nel territorio della provincia di Belluno;

RITENUTO necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre nella regione Veneto;

VISTA la necessità di definire misure relativamente alla vaccinazione precontagio degli animali domestici nel territorio della provincia di Belluno e nelle aree ritenute a rischio;

VISTA la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti;

VISTA la necessità di definire la reale diffusione della rabbia nella popolazione dei selvatici che può essere realizzata attraverso la intensificazione del monitoraggio passivo in particolare delle volpi trovate morte o con sintomatologia anomala;

VISTO il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti, l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

SENTITO il parere del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie con Decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute (G.U. 22 maggio 2002 n°118);

ORDINA

Articolo 1

Sono rese obbligatorie le misure sanitarie di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Le misure di cui al presente provvedimento verranno modificate sulla base della valutazione della situazione epidemiologica.

La modifica degli **Allegati A, B e C**, parti integranti del presente provvedimento, è delegata al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, d'intesa con il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca.

Articolo 3

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, D. L.vo 22 maggio 1999, n. 196.

Articolo 4

I Veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia e di Polizia provinciale, gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente provvedimento.

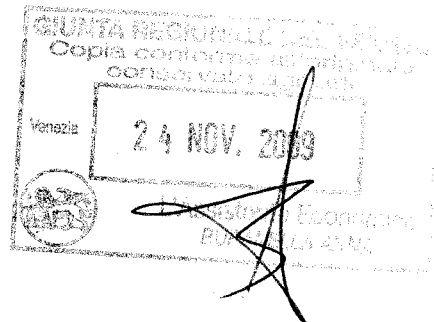
Articolo 5

Su tutto il territorio regionale è applicato quanto disposto dall'art.86 e 87 del R.P.V. 320/54

Articolo 6

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(FIRMATO) On. dott. Giancarlo Galan





Allegato A all'Ordinanza n. 251 del 24 NOV. 2009 pag. 1/2

Situazione epidemiologica

Nell'ottobre del 2008, a distanza di quasi 13 anni dall'ultimo caso di rabbia diagnosticato in una volpe in provincia di Trieste nel dicembre del 1995, la rabbia silvestre ha fatto la sua ricomparsa in alcuni comuni del nord-est della regione Friuli Venezia Giulia.

Ad oggi sono 40 i casi di rabbia diagnosticati in 15 comuni della provincia di Udine, 2 comuni della provincia di Pordenone ed 1 comune della provincia di Trieste.

In data 17 novembre 2009 l'epidemia di rabbia silvestre ha interessato anche il Veneto. Infatti un cane di proprietà mantenuto in un recinto è risultato positivo alla rabbia nel comune di Lozzo di Cadore (BL). Successivamente, l'analisi di laboratorio eseguita presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha rilevato la positività per rabbia in quattro volpi e un tasso rispettivamente nel comune di Longarone, Forno di Zoldo, Pieve di Cadore, Valle di Cadore e Domegge di Cadore rispettivamente.

Vaccinazione pre-contagio degli animali domestici

1. Nel territorio di cui all'allegato B è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio dei cani.
2. I giovani animali che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.
3. Le vaccinazioni sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e dai Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e autorizzati dai competenti servizi veterinari.
4. I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari degli stessi. Le tariffe relative alle operazioni di vaccinazione saranno stabilite tramite specifico provvedimento.
5. Al fine di valutare l'efficacia dell'avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria.
6. E' consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e degli altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili.
7. Le operazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2010.

Disposizioni sanitarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90 del D.P.R. 8.2.1954 n.320, sul territorio di cui all'allegato C è vietata la circolazione di cani in ambiente agro-silvo pastorale, compreso il loro utilizzo per l'esercizio venatorio e le operazioni a esso connesse (recupero).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90 del D.P.R. 8.2.1954 n.320, in tutto il territorio regionale deve essere intensificata la lotta al randagismo ed i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.



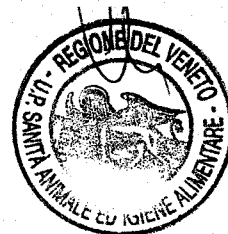
3. In tutto il territorio regionale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.

4. In tutto il territorio regionale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate le strutture territoriali dell'Istituto Zooprofilattico.

**Allegato B all'Ordinanza n. 251 del 24 NOV. 2009** pag. 1/2**Vaccinazione Cani**

1. Provincia di Treviso – tutti i Comuni
2. Provincia di Belluno – tutti i Comuni
3. Provincia di Vicenza limitatamente alle Aziende ULSS n. 3 e 4, comprendenti i comuni di:

Azienda ASL	Codice ISTAT	Nome Comune	Provincia
03	024009	ASIAGO	VI
03	024012	BASSANO DEL GRAPPA	VI
03	024023	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI
03	024025	CARTIGLIANO	VI
03	024026	CASSOLA	VI
03	024031	CISMON DEL GRAPPA	VI
03	024033	CONCO	VI
03	024039	ENEGO	VI
03	024041	FOZA	VI
03	024042	GALLIO	VI
03	024054	LUSIANA	VI
03	024057	MAROSTICA	VI
03	024058	MASON VICENTINO	VI
03	024059	MOLVENA	VI
03	024070	MUSSOLENTE	VI
03	024073	NOVE	VI
03	024077	PIANEZZE	VI
03	024081	POVE DEL GRAPPA	VI
03	024085	ROANA	VI
03	024086	ROMANO D'EZZELINO	VI
03	024087	ROSA'	VI
03	024088	ROSSANO VENETO	VI
03	024089	ROTZO	VI
03	024093	SAN NAZARIO	VI
03	024099	SCHIAVON	VI
03	024101	SOLAGNA	VI
03	024104	TEZZE SUL BRENTA	VI
03	024114	VALSTAGNA	VI
04	024007	ARSIERO	VI
04	024014	BREGANZE	VI
04	024019	CALTRANO	VI
04	024020	CALVENE	VI
04	024024	CARRE'	VI
04	024030	CHIUPPANO	VI
04	024032	COGOLLO DEL CENGIO	VI
04	024040	FARA VICENTINO	VI
04	024049	LAGHI	VI
04	024050	LASTEBASSE	VI
04	024053	LUGO DI VICENZA	VI
04	024055	MALO	VI



04	024056	MARANO VICENTINO	VI
04	024063	MONTE DI MALO	VI
04	024062	MONTECCHIO PRECALCINO	VI
04	024076	PEDEMONTE	VI
04	024078	PIOVENE ROCCHETTE	VI
04	024080	POSINA	VI
04	024090	SALCEDO	VI
04	024096	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI
04	024095	SANTORSO	VI
04	024097	SARCEDO	VI
04	024100	SCHIO	VI
04	024105	THIENE	VI
04	024106	TONEZZA DEL CIMONE	VI
04	024107	TORREBELVICINO	VI
04	024112	VALDASTICO	VI
04	024113	VALLI DEL PASUBIO	VI
04	024115	VELO D'ASTICO	VI
04	024118	VILLAVERLA	VI
04	024119	ZANE'	VI
04	024122	ZUGLIANO	VI

4. Provincia di Venezia limitatamente alla Azienda ULSS n.10, comprendente i comuni di:

Azienda ASL	Codice ISTAT	Nome Comune	Provincia
10	027001	ANNONE VENETO	VE
10	027005	CAORLE	VE
10	027007	CEGGIA	VE
10	027009	CINTO CAOMAGGIORE	VE
10	027011	CONCORDIA SAGITTARIA	VE
10	027013	ERACLEA	VE
10	027015	FOSSALTA DI PIAVE	VE
10	027016	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE
10	027018	GRUARO	VE
10	027019	IESOLO	VE
10	027022	MEOLO	VE
10	027025	MUSILE DI PIAVE	VE
10	027027	NOVENTA DI PIAVE	VE
10	027029	PORTOGRUARO	VE
10	027030	PRAMAGGIORE	VE
10	027033	SAN DONA' DI PIAVE	VE
10	027034	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE
10	027036	SANTO STINO DI LIVENZA	VE
10	027040	TEGLIO VENETO	VE
10	027041	TORRE DI MOSTO	VE

**Allegato C all'Ordinanza n. 251 del 24 NOV. 2009** pag. 1/2**Caccia**

1. Provincia di Belluno: l'intero territorio provinciale
2. Provincia di Treviso: limitatamente alla Zona faunistica delle Alpi, nonché agli Ambiti territoriali di caccia ATC TV4, ATC TV5 e ATC TV9, che includono tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Codice ISTAT	Nome Comune	Provincia
026003	ASOLO	TV
026004	BORSO DEL GRAPPA	TV
026006	CAERANO DI SAN MARCO	TV
026007	CAPPELLA MAGGIORE	TV
026011	CASTELCUCCO	TV
026014	CAVASO DEL TOMBA	TV
026017	CIMADOLMO	TV
026018	CISON DI VALMARINO	TV
026019	CODOGNE'	TV
026020	COLLE UMBERTO	TV
026021	CONEGLIANO	TV
026022	CORDIGNANO	TV
026023	CORNUDA	TV
026024	CRESPANO DEL GRAPPA	TV
026025	CROCETTA DEL MONTELLO	TV
026026	FARRA DI SOLIGO	TV
026027	FOLLINA	TV
026028	FONTANELLE	TV
026029	FONTE	TV
026030	FREGONA	TV
026031	GAIARINE	TV
026032	GIAVERA DEL MONTELLO	TV
026033	GODEGA DI SANT'URBANO	TV
026037	MANSUE'	TV
026038	MARENO DI PIAVE	TV
026039	MASER	TV
026042	MIANE	TV
026045	MONFUMO	TV
026046	MONTEBELLUNA	TV
026048	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV
026050	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	TV
026052	ORMELLE	TV
026053	ORSAGO	TV
026054	PADERNO DEL GRAPPA	TV
026056	PEDEROBBA	TV
026057	PIEVE DI SOLIGO	TV
026060	PORTOBUFFOLE'	TV
026061	POSSAGNO	TV
026065	REFRONTOLO	TV



026067	REVINE LAGO	TV
026072	SAN FIOR	TV
026073	SAN PIETRO DI FELETTO	TV
026074	SAN POLO DI PIAVE	TV
026076	SAN VENDEMIANO	TV
026077	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV
026075	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV
026078	SARMEDE	TV
026079	SEGUSINO	TV
026080	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV
026083	SUSEGANA	TV
026084	TARZO	TV
026087	VALDOBBIADENE	TV
026088	VAZZOLA	TV
026090	VIDOR	TV
026092	VITTORIO VENETO	TV
026093	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV

3. Provincia di Vicenza: limitatamente alla Zona faunistica delle Alpi, sinistra Brenta della Valsugana, che comprende tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

Codice ISTAT	Nome Comune	Provincia
024031	CISMON DEL GRAPPA	VI
024081	POVE DEL GRAPPA	VI
024093	SAN NAZARIO	VI
024101	SOLAGNA	VI